


# NOTIZIARIO

N° 163 LUGLIO-AGOSTO 2008

del Centro  
Sperimentale  
per il Vivaismo  
di Pistoia



Castanza spp.

# Notiziario

del Centro Sperimentale  
per il Vivaismo di Pistoia



N°163 Luglio-Agosto 2008

**Consiglio d'Amministrazione:**

Presidente **Giuseppe Chiaramonte**

Consiglieri **Riccardo Andreini**  
**Edoardo Chiti**  
**Loreno Gori**

Sindaci revisori **Franco Pacini**  
**Giorgio Balli**  
**Paolo Becattini**

**Redazione:** Via Ciliegiolo, 99 - 51100 PISTOIA  
Tel. 0573-570063 Fax 0573-913169

**Sito Internet:** <http://www.cespevi.it>

**E-mail:** [info@cespevi.it](mailto:info@cespevi.it)

**Periodico bimestrale - Spedizione in abbonamento postale  
-70% - Filiale di Pistoia**

**Registrazione Tribunale di Pistoia n° 489 del 21/1/97  
Stampa Tipografia Artigiana Pistoiese**

*E' consentito lo stralcio di testi purchè venga citata la fonte*

**Direttore responsabile:** **Paolo Marzialetti**

**Comitato di redazione:** **Renzo Biagioni**  
**Claudio Carrai**  
**Eugenio Ciuti**  
**Renato Ferretti**  
**Piero Fiorino**  
**Giovanni Serra**  
**Gaetano Zipoli**

## Nuovi insetti fitofagi con lotta obbligatoria

Le emergenze fitosanitarie negli ultimi tempi sono diventate sempre più frequenti sia a causa del maggior scambio di materiale vegetale con Paesi lontani, sia per effetto del cambiamento climatico, che ha consentito l'insediamento di entomofauna proveniente da zone più calde.

Questo numero del Notiziario è interamente dedicato ai casi più recenti di nuovi insetti fitofagi per i quali è stata dichiarata la lotta obbligatoria, allo scopo di informare gli operatori del settore sul comportamento da tenere nei loro confronti.

Nel luglio scorso la lotta obbligatoria già dichiarata nel 2006 per il **cinipide galligeno del Castagno** si è trasformata addirittura in "misure di emergenza" per la veloce diffusione del parassita in vaste aree del nostro Paese.


Verso la fine dell'anno passato è stata dichiarata la lotta obbligatoria contro il **punteruolo rosso della Palma**, di cui avevamo già dato allarme e ampia documentazione sul numero 144 maggio-giugno 2005.

Inoltre sono cambiate le disposizioni in materia di lotta obbligatoria per la **processionaria del Pino** e pubblichiamo pertanto una circolare ARPAT che informa sulle nuove relative procedure.

Vogliamo infine evidenziare, che oltre ai parassiti di cui è già stata dichiarata la lotta obbligatoria, ve ne sono molti altri in corso di accertamento.

Nell'area vivaistica pistoiese, in particolare per quanto riguarda la Palma, abbiamo la presenza della **Paysandisia archon** per la quale l'ARPAT aveva già lanciato un allarme sul Notiziario 140 del luglio-agosto 2004.

La sua pericolosità al momento sembra essere forse anche superiore a quella del punteruolo rosso. Infatti è stata già inserita dall'OEPP (Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante) nella "Alert List", e siamo in attesa che venga recepita dalla nostra legislazione nazionale.



## Sommario



Pagina dell'Associazione Vivaisti Pistoiesi (Carlo Vezzosi).....	4
Misure d'emergenza contro il cinipide del Castagno .....	5
Il cinipide del Castagno ( <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yatsumatsu) .....	7
Lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della Palma .....	8
Circolare ARPAT sulla lotta alla Processionaria del Pino .....	11
Bollettino Agrometeorologico Luglio-Agosto 2008 .....	12



## 1-ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI

La bruciatura dei residui vegetali è disciplinata dalla legge; si riportano i punti salienti che regolano questa delicata operazione che può interessare l'area vivaistica pistoiese.

### a. DPGR Toscana 8 agosto 2003, n. 48/R "Regolamento Forestale della Toscana"

art. 66 - comma 5, "nelle zone poste al di fuori delle aree di cui all'art.59, comma 1 (boschi e aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, fascia di terreno pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni, fascia di 200 metri qualunque sia la destinazione dei terreni durante i periodi di rischio di incendio) le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e in particolare: l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti; l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso; nei periodi definiti a rischio di cui all'art 61 ( tra il 1° luglio e il 31 agosto salvo modifiche apportate dalle provincie), l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino.

### b. Comune di Pistoia, Regolamento d'igiene, Del. 34 del 6 aprile 2007

art. 19 divieto di abbruciamento "... esclusivamente nelle zone rurali, al di fuori dei centri abitati e non boschive, sono permessi abbruciamenti di residui derivanti dal taglio dell'erba e dalla potatura delle piante, purchè adeguatamente essiccati e nel rispetto delle seguenti disposizioni, in parte già dettate nel regolamento comunale di Polizia Rurale:

1. dovranno essere adottate tutte le cautele per prevenire danni inconvenienti igienici alle persone e

all'ambiente o pericolo per la viabilità ed evitata l'accensione in periodi di tempo ventoso e asciutto;

2. dovrà essere rispettata una fascia di almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi e da mucchi e depositi di materiali facilmente infiammabili e dalle linee ferroviarie;
3. dovrà inoltre essere rispettata una fascia di almeno 50 metri dalle strade statali, provinciali e comunali.

### c. Comune di Pistoia, Regolamento Comunale di Polizia Rurale. Del. 796 del 21 ottobre 1987

1.l'accensione di fuochi nella campagna è sottoposta alle seguenti limitazioni:

- nei terreni boschivi ed in quelli confinanti ricoperti di vegetazione erbacea, arbustiva e cespugliosa facilmente infiammabili e' di norma vietata tutto l'anno. Compatibilmente con la situazione ambientale i focolai dovranno distare non meno di 100 metri (misura in orizzontale) da detti boschi e terreni .Eventuali deroghe potranno essere concesse, su specifica richiesta, dal Comando della Stazione Forestale;

- è vietata la bruciatura di stoppie o l'accensione di qualsiasi fuoco a distanza inferiore ai 50 metri dal confine della proprietà delle Ferrovie dello Stato lungo le linee ferroviarie. Eventuali deroghe potranno essere concesse, su specifica richiesta, dal Comando della Stazione Forestale;

- nei restanti terreni i focolai non dovranno distare meno di 50 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi e da mucchi e depositi di sostanze facilmente infiammabili (paglia, fieno, legna, carburanti, ecc);

- nei giorni ventosi, siccitosi e nei periodi di dichiarata grave pericolosità in nessun caso e per alcun motivo può essere acceso il fuoco.

## 2-DECRETO ARPAT n. 117 del 14 luglio 2008, "Lotta obbligatoria al cinipide del castagno"

I vivaisti che propagano, coltivano e vendono le piante di castagno sono interessati a questo provvedimento dell' ARPAT , pertanto possono rivolgersi all'Associazione per avere le delucidazioni del caso al fine del pieno rispetto della normativa.

## IL PUNTO SU

Il balzo di paglia un tempo si usava per impagliare le zolle; chi ne avesse un campione conservato potrebbe donarlo all' ASSOCIAZIONE ? grazie.

## MISURE DI EMERGENZA CONTRO IL CINIPIDE DEL CASTAGNO

### DECRETO DIRETTORE GENERALE ARPAT n. 217 del 14 luglio 2008

Prescrizioni applicative del D.M. 30 ottobre 2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE"

#### IL DIRETTORE DEL SETTORE TECNICO CONTROLLI FITOSANITARI

Preso atto ... (omissis) ...

Considerata la necessità di adottare misure d'emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale e regionale, si propone di adottare le seguenti misure:

1. Di dichiarare "aree insediamento", di cui all'articolo 9 comma 1 lettera b) del decreto di lotta obbligatoria, le aree dei comuni di: Aulla Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso in provincia di Massa Carrara.

2. Di **dichiarare "aree focolaio"**, di cui all'articolo 9 comma 1 lettera b) del decreto di lotta obbligatoria, le aree dei comuni di: Pontassieve (Firenze), Cantagallo (Prato), **Quarrata (Pistoia)**.

3. Di **dichiarare "aree tampone"**, fasce esterne di 15 Km dal limite esterno delle aree di insediamento o focolaio, in cui sono stati riscontrati sintomi riconducibili al parassita di interesse: Bagnone Casola in Lunigiana, Comano, Lucciana Nardi, Mulazzo, Podenza, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana in provincia di Massa Carrara. **Abetone, Agliana, Cutigliano, Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme, Montale, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia.** ... (omissis) ...

4. Di prescrivere i seguenti obblighi, restrizioni e prescrizioni:

#### A. Nelle aree di insediamento:

- i. Divieto di prelievo, utilizzo o movimentazione del materiale di propagazione da piante del genere *Castanea spp.* ad eccezione dei semi.
- ii. Divieto a chiunque e a qualsiasi titolo, di trasportare piante, rami, foglie, e qualsiasi altra parte di pianta, comprese le gemme, del genere *Castanea*, al di fuori o all'interno delle aree focolaio ad eccezione dei semi.
- iii. Obbligo di comunicazione con preavviso di almeno 20 giorni all'ARPAT di qualsiasi intervento che richieda l'utilizzazione di materiale di propagazione castanicolo per la realizzazione di nuovi impianti, di infittimenti di impianti preesistenti e di innesti.
- iv. Obbligo a chiunque del rispetto di ogni altra prescri-

zione ufficiale imposta da ARPAT in merito alla gestione della problematica così come previsto dall'articolo 50 lettera g) fel D.Lgs.vo 214/05.

v. E' revocata l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE, di cui all'articolo 25 D.Lgs.vo 214/05, relativamente al genere *Castanea*, a tutte le aziende vivaistiche i cui terreni produttivi ricadono nelle aree di insediamento.

#### B. Nelle aree focolaio:

i. Obbligo di raccolta nel periodo febbraio-agosto del materiale infestato e distruzione mediante abbruciatura, dei rami con presenza di galle dell'anno formatesi a spese di foglie e infiorescenze a seguito dell'attività trofica delle larve con l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- taglio delle piante di età inferiore ai 5 anni (rinnovazione naturale degli impianti);
- nei cedui e nelle fustaie taglio oltre che della eventuale rinnovazione naturale e dei giovani polloni anche delle piante di età superiore ai 5 anni con sramatura e successiva distruzione della ramaglia e di tutti gli organi vegetativi;
- nei castagneti da frutto taglio di tutti i rami contenenti galle;
- negli esemplari innestati da tre anni o meno taglio e distruzione della parte sovrastante l'innesto (cinque-dieci centimetri sopra il punto di innesto).

ii. Divieto di prelievo, utilizzo e/o movimentazione del materiale di propagazione da piante del genere *Castanea spp.* ad eccezione dei semi.

ii. Divieto a chiunque e a qualsiasi titolo, di trasportare piante, rami, foglie, e qualsiasi altra parte di pianta, comprese le gemme, del genere *Castanea*, al di fuori o all'interno delle aree focolaio ad eccezione dei semi.

iii. Obbligo di comunicazione con preavviso di almeno 20 giorni all'ARPAT di qualsiasi intervento che richieda l'utilizzazione di materiale di propagazione castanicolo per la realizzazione di nuovi impianti, di infittimenti di impianti preesistenti e di innesti.

iv. Obbligo a chiunque del rispetto di ogni altra prescrizione ufficiale imposta da ARPAT in merito alla gestione della problematica così come previsto dall'articolo 50 lettera g) fel D.Lgs.vo 214/05.

v. E' revocata l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE, di cui all'articolo 25 D.Lgs.vo 214/05, relativamente al genere *Castanea*, a tutte le aziende vivaistiche i cui terreni produttivi ricadono nelle aree focolaio.

**C. Nelle aree tampone:**

- i. Obbligo del rispetto delle prescrizioni previste alla lettera B) dal punto ii) al punto v).
- ii. Divieto di impianto di campi di produzione di giovani piante di castagno (piononai).
- iii. Obbligo ai proprietari di piante di castagno di osservazione delle chiome nel periodo vegetativo al fine di verificare la presenza di eventuali galle dando tempestiva comunicazione ad ARPAT ed all'Ente territorialmente competente ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" di ogni manifestazione del parassita (galle).
- iv. Obbligo di proteggere con reti anti-insetto le giovani piante presenti nei vivai i cui terreni ricadono nelle aree tampone.
- v. Obbligo per i vivaisti i cui terreni ricadono nelle aree tampone, di comunicare ad ARPAT ogni movimento di piante e materiali di propagazione del Castagno, compresi i dati identificativi degli acquirenti.

**D.** Considerato inoltre che il vettore principale dell'introduzione di *Dryocosmus kuriphilus* in aree indenni è rappresentato dal commercio di astoni e marze innestate, si ritiene necessario l'applicazione delle seguenti iniziative atte a prevenire la possibilità di nuove introduzioni e la diffusione di questo parassita:

- i costruttori di vivai posti su tutto il territorio della Regione Toscana, che acquistano astoni o materiale di moltiplicazione devono comunicare alle strutture territoriali ARPAT, competenti per territorio, la fonte di approvvigionamento del materiale di Castagno entro dieci giorni dal ricevimento e comunque prima della messa in commercio. Detta comunicazione potrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata AR o per fax;
- i proprietari o i conduttori di catagneti posti su tutto il territorio della Regione Toscana che acquistano astoni o materiale di moltiplicazione devono comunicare alle strutture territoriali ARPAT, competenti per territorio, la fonte di approvvigionamento del materiale di Castagno entro dieci giorni dal ricevimento. Detta comunicazione potrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata AR o per fax. Gli stessi sono tenuti ad osservare attentamente i giovani impianti per poter intervenire in tempo utile ad eliminare le eventuali galle comparse alla ripresa vegetativa e comunque entro il mese di maggio;
- chiunque venga a conoscenza della sospetta presenza o del rinvenimento di sintomi di infestazioni (galle) su piante di castagno deve darne tempestiva

comunicazione o alla Provincia o alla Comunità Montana competente, così come previsto dal regolamento forestale o direttamente dalle strutture territoriali ARPAT, competenti per territorio. Dette segnalazioni dovranno comunque pervenire alla Direzione generale ARPAT (Settore tecnico Controlli Fitosanitari) ed anche al Servizio Meta.

**E.** Il controllo sulla presenza delle sintomatologie dell'insetto (galle) può essere svolto solamente nella stagione vegetativa e non durante il periodo di riposo vegetativo. Pertanto le piante o le parti di pianta di Castagno acquisite a qualsiasi titolo e provenienti da aree riconosciute infestate dal cinipide potranno essere sottoposte, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 57 art. 9, a quarantena fitosanitaria.

**F.** E' vietato a chiunque detenere, trasportare e porre in circolazione, a qualsiasi titolo, piante o parti di pianta infestate da *Dryocosmus kuriphilus* senza la specifica e preventiva autorizzazione da parte di ARPAT.

**G.** Riteniamo altresì opportuno che ARPAT:

in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con il Servizio "META" (Monitoraggio estensivo dei boschi della Toscana a fini fitosanitari), relativamente alle aree boscate e dei castagneti da frutto, effettuerà monitoraggio sul territorio, incrementando i controlli sui vivai. ARPAT, con propria determinazione, provvederà a comunicare annualmente le aree castanicole in cui è stata riscontrata la presenza di *Dryocosmus kuriphilus* ricadenti nel territorio di propria competenza entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. I dati relativi ai controlli sui vivai, ai sopralluoghi ed agli accertamenti effettuati dal personale di ARPAT, anche in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, confluiscono ed integrano la banca dati del servizio META, accessibile a tutti i soggetti istituzionalmente interessati;

... (omissis) ...

IL DIRETTORE GENERALE  
(Sonia Cantoni)



**Galle**

## **Il cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* Yatsumatsu)**

### **Informazioni generali**

Si tratta di un imenottero cinipide, molto attivo, particolarmente dannoso per il castagno, originario della Cina e diffusosi successivamente in modo accidentale in Giappone ed intorno agli anni '60, in Corea. Nel 1974, con la commercializzazione di materiale vivaistico infestato, il parassita ha raggiunto e si è insediato stabilmente negli Stati Uniti.

Nella primavera del 2002 è stata segnalata per la prima volta la sua presenza in Europa. Infatti il Servizio Fitosanitario del Piemonte ne ha verificata la comparsa in provincia di Cuneo, su impianti di castagno da frutto, in una zona collinare localizzata a sud del capoluogo piemontese. Il *Dryocosmus kuriphilus*, insetto specifico del genere *Castanea*, aggredisce sia il castagno europeo (*C. sativa*), selvatico o innestato, che gli ibridi euro-giapponesi, oltre ad altre specie dello stesso genere compresi i loro ibridi.

### **Ciclo biologico dell'insetto**

La popolazione dell'insetto è costituita solo da femmine fertili, essendo questa specie partenogenetica. Le femmine adulte, lunghe 2 millimetri ed oltre, hanno l'aspetto di piccole vespe con il corpo di colore nero, grosso addome e zampe giallo-brunastre.

Le larve, prive di zampe e di occhi, sono inizialmente trasparenti, mentre a maturità si presentano di colore bianco. Le pupe, sono all'inizio di colore bianco e a maturità sono bruno-scure o nere. Le uova sono ialine, piriformi e provviste di un lungo peduncolo. Il cinipide ha una sola generazione all'anno.

La femmina adulta compare nel periodo estivo compreso fra giugno e luglio e depone all'interno delle gemme in genere da 3 a 5 uova per gemma; ogni gemma può arrivare a contenere 20-25 uova deposte da più femmine.

Tra agosto-settembre nascono le larve che si accrescono lentamente, sempre all'interno delle gemme, senza che queste ultime mostrino esternamente segni visibili della presenza dell'insetto. Solo durante la primavera dell'anno successivo si ha una accelerazione dello sviluppo larvale e alla ripresa vegetativa della pianta le gemme colpite, dietro stimolo dell'insetto, vengono indotte a produrre galle molto appariscenti che compaiono sulle nuove foglie emergenti dalla schiusura delle gemme colonizzate, dove le larve continuano a nutrirsi per circa un mese e dove a maturazione si impupano.

Il ciclo biologico si chiude all'inizio del periodo estivo con la comparsa delle nuove femmine adulte, fertili, che sfarfallano dalle galle.

### **Danni**

Attacchi di questo pericoloso parassita possono determinare danni molto gravi, percentualmente elevati, sia per quanto riguarda impianti per la produzione di frutti che per quelli per la produzione di legname. Infatti un'in-

tensa attività di questo cinipide determina un notevole calo della fruttificazione, forti riduzioni dell'accrescimento della massa legnosa ed il deperimento delle piante colpite che possono giungere, nei casi più estremi, anche alla morte. Il parassita stimola sulle piante colpite lo sviluppo di vistose galle di tessuto molto consistente.

Le caratteristiche galle si manifestano come escrescenze tondeggianti dalla superficie liscia e lucida, con diametro compreso fra 0,5 e 2,0 cm. Inizialmente le galle, che si sviluppano in un intervallo di tempo compreso tra 7 e 14 giorni, si presentano color verde chiaro ed in seguito diventano rossastre. Sono localizzate sui germogli apicali o laterali dei rami, sulle foglie lungo le nervature principali e sulle infiorescenze maschili e a causa di ciò si ha l'arresto dell'accrescimento vegetativo degli organi infestati.

Le galle, dopo lo sfarfallamento estivo delle femmine adulte dal loro interno, sono destinate a disseccare e ormai vuote, si possono notare sulle piante infestate anche durante la stagione invernale.

### **Controllo del parassita e possibilità di lotta**

Attualmente la presenza di *Dryocosmus kuriphilus* è circoscritta in Europa solo alla provincia di Cuneo. Al fine di evitare la sua diffusione occorre prestare molta attenzione particolarmente in vivaio, durante le fasi di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, soprattutto nel periodo di riposo vegetativo. In tale periodo, infatti, non è possibile notare sulle gemme i sintomi della presenza dell'insetto perché ancora non vi è comparsa delle galle per cui in questo momento è molto alto il rischio di una facile quanto involontaria diffusione.

Per quanto riguarda invece le possibilità di controllo del parassita, l'intervento meccanico in primavera della raccolta e della distruzione delle galle prima dello sfarfallamento delle femmine adulte, rappresenta attualmente quello più praticabile ed efficace, non essendo consigliabile l'uso diretto di prodotti insetticidi sugli impianti castanicoli, specie in ambiente boschivo. Tra l'altro l'impiego di prodotti chimici è risultato scarsamente o privo di efficacia sulle giovani piante allevate in vivaio.

È ancora in fase di studio e sperimentazione ma lascia ben sperare per il futuro, la possibilità di effettuare la lotta biologica contro questo cinipide galligeno con l'impiego di uno specifico parassitoide, l'imenottero *Torymus sinensis* originario della Cina, che in esperienze condotte in Giappone ha permesso di limitare in modo apprezzabile i danni.

### **Recapiti per le segnalazioni**

Al fine di contenere la diffusione di *Dryocosmus kuriphilus* e per poter programmare interventi mirati di controllo rapidi ed efficaci, eventuali presenze dell'insetto dovranno essere tempestivamente segnalate al seguente recapito:

#### **ARPAT - Settore Tecnico "Controlli Fitosanitari"**

Via N. Porpora, 22 50144 FIRENZE

Tel. 055-3206471-474 Fax 055-3206324

e-mail: fitosanitari@arpat.toscana.it

**LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA****DECRETO 9 novembre 2007****Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

.... (omissis) ...                      DECRETA:

**Art. 1. Scopi generali**

1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

2. La lotta contro l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.

**Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), in ogni stadio di sviluppo;

b) «piante sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di *Areca catechu*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Cocos lucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia spp.*;

c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che puo' essere considerato come una singola unita' produttiva o un'unica realta' aziendale. Questa puo' includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.

2. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:

a) «zona insediamento»: area in cui la diffusione dell'organismo nocivo e' tale che non si ritiene piu' possibile la sua eradicazione dopo l'applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all'eliminazione dell'organismo nocivo. In tali zone sono adottate specifiche misure di contenimento secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

b) «zona infestata»: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si e' riscontrata la presenza dell'organismo nocivo su una o piu' specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all'eradicazione. E' considerata «zona infestata» anche l'area perimetrale interna della zona di insediamento, della larghezza di un chilometro;

c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.

d) «area delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata» e della «zona cuscinetto».

**Art. 3. Divieti**

1. E' vietata l'introduzione, la diffusione e la detenzione dell'organismo nocivo nel territorio nazionale.

**Art. 4. Importazione di vegetali**

1. Le piante sensibili, fatto salvo quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sez. I, punti 34, 36.1 e 37 del D. Lgs n. 214/2005, possono essere introdotte nel territorio nazionale nel caso in cui:

a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I del presente decreto;

b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposte ad ispezioni da parte delle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, per determinare la presenza dell'organismo nocivo, conformemente al Titolo VIII del decreto legislativo n. 214/2005, e ne siano dichiarate indenni.

2. Le piante sensibili possono essere importate solo da ditte regolarmente autorizzate che dispongano di idonei siti di produzione onde consentire la regolare esecuzione dei controlli fitosanitari previsti dal punto 2, lettera d) dell'allegato I e non possono essere movimentate per almeno un anno dal luogo di produzione vivaistica, indicato come luogo di prima destinazione all'atto dell'importazione.

**Art. 5. Produzione e circolazione di piante all'interno del territorio nazionale**

1. Le piante sensibili prodotte o importate in Italia in base all'art. 4 possono essere movimentate solo se sono:

a) sottoposte a controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione secondo quanto disposto dagli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo n. 214/2005;

b) rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato I;

c) accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 214/2005 anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali al fine di garantire la piena tracciabilita' degli spostamenti.

**Art. 6. Indagini e notifiche**

1. Chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni e' obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.



2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214, eseguono annualmente, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza, indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo attraverso ispezioni sistematiche. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214, inoltre, eseguono indagini nei vivai ubicati nel territorio di competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, qualora accertino la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a) entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali;

b) immediatamente, la comparsa dell'organismo nocivo in aree precedentemente risultate indenni, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva 2000/29 CE;

c) immediatamente, l'istituzione delle zone delimitate, trasmettendo l'opportuna documentazione cartografica, specificando le misure adottate.

#### **Art. 7. Misure fitosanitarie**

1. Dell'istituzione delle aree delimitate di cui all'art. 2 viene data immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale con l'indicazione delle misure fitosanitarie adottate.

2. Le misure ufficiali da attuare nelle zone delimitate comprendono:

a) nelle zone infestate:

- monitoraggio delle piante sensibili;

- divieto degli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

- abbattimento e distruzione delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dall'organismo nocivo. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono, per casi particolari, prevedere misure fitosanitarie alternative all'abbattimento;

- interventi di lotta diretti ed indiretti volti all'eradicazione dell'organismo nocivo secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

b) nelle zone insediamento:

- divieto degli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona insediamento

ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

- abbattimento e distruzione delle piante sensibili ormai completamente compromesse;

- utilizzo di protezioni fisiche o chimiche per le restanti piante sensibili con manifestazioni dell'organismo nocivo e non completamente compromesse secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

- interventi di lotta diretti ed indiretti volti al controllo dell'organismo nocivo secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

c) nelle zone cuscinetto:

- le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, attuano il monitoraggio per verificarne l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o i sintomi secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005.

3. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che in base ai controlli annuali non rilevano la presenza o i sintomi dell'organismo nocivo per un periodo di tre anni nella zona infestata la dichiarano revocata unitamente alle specifiche misure fitosanitarie previste per tale zona.

#### **Art. 8. Attuazione delle misure**

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214, inviano le misure di cui al comma 1 anche alle Amministrazioni comunali ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumità di cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dalla presenza di piante di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti più idonei secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

#### **Art. 9. Azioni divulgative**

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214, danno massima divulgazione della pericolosità dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.

#### **Art. 10. Autorizzazioni**

1. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare l'intro-

duzione, lo spostamento o la detenzione di esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo nocivo o di vegetali infestati dallo stesso, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, secondo le procedure previste dagli articoli 45, 46 e 47 del D. Lgs n. 214/2005.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatte le opportune valutazioni del rischio fitosanitario, possono autorizzare spostamenti di vegetali all'interno delle aree delimitate nel territorio di loro competenza.

#### Art. 11. Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

#### Art. 12. Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005. Si disapplicano le disposizioni contrarie al presente decreto. Il presente decreto ha carattere d'urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

*Il Ministro: De Castro*

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 215

### Allegato I

#### 1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del D. Lgs n. 214/2005, i vegetali sensibili originari di Paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dal comma 1, lettera d), dell'art. 36 del suddetto decreto, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure

c) durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione in un luogo di produzione registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei

vegetali nel Paese di origine e:

ii) sono stati tenuti sotto protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati adeguatamente trattati in modo preventivo;

iii) non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi e immediatamente prima dell'esportazione.

#### 2. Condizioni per gli spostamenti

Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana o importati in Italia in conformità con l'art. 4 possono essere spostati all'interno del territorio nazionale solo se sono accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in una regione o in un Paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, o il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un Paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

c) in un luogo di produzione dove durante un periodo di due anni prima dello spostamento:

i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi; oppure

d) se importati in conformità del punto 1, lettera c) del presente allegato sono stati coltivati, dal momento dell'introduzione nella Repubblica italiana e per almeno un anno prima dello spostamento, in un luogo di produzione dove:

i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.



## Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino D.M. 30 ottobre 2008

### CIRCOLARE ARPAT del 17/03/2008

Con la presente siamo a comunicarVi che, con la pubblicazione del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2008 (pubblicato sulla G U n. 40 del 16 febbraio 2008), di cui all'oggetto, sono state introdotte sostanziali variazioni nelle applicazioni delle disposizioni di lotta della Processionaria.

Nello specifico, l'art. 1 prevede che la lotta al lepidottero è obbligatoria solo in quelle aree in cui è "stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo". Tali aree dovranno essere determinate dalle strutture regionali individuate dal D Lgs n.214/05 (ARPAT svolge tali funzioni per gli effetti della L.R. 66/95).

Alle stesse strutture spetta anche il compito di impartire le modalità di intervento per il contenimento dell'insetto nelle aree suddette o per gli interventi di "profilassi" disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali (art. 4).

Pertanto questa Agenzia, dall'entrata in vigore del decreto, non è più titolare dei procedimenti riguardanti la tutela della salute pubblica e degli animali (salvo per quanto previsto dal già citato art. 4), che sono invece di competenza dell'autorità sanitaria.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale in oggetto, si riportano di seguito le indicazioni tecniche da intraprendersi nei casi in cui la Processionaria possa essere causa di danni al patrimonio forestale o possa costituire rischio per la salute delle persone o degli animali:

- Dato il periodo stagionale, l'unica strategia che si ritiene opportuno perseguire è quella, ove possibile, di provvedere quanto prima all'asportazione dei nidi invernali del lepidottero, con personale munito di dispositivi di protezione individuale ed idonei mezzi forniti di piattaforma mobile. Tali operazioni di taglio si rendono necessarie, in quanto la lotta meccanica risulta l'unica applicabile per interventi tardivi invernali.
- I nidi prelevati devono essere posti in sacchetti di polietilene, allonta-

nati dal sito e distrutti in apposite aree.

- Per quanto riguarda la consuetudine di sparare ai nidi, si sottolinea non solo l'inutilità di tale procedura, ma anche la sua pericolosità e pertanto se ne sconsiglia vivamente l'applicazione.
- Si consiglia di tagliare i rami che portano i nidi, in quanto nel periodo invernale non sono più attuabili interventi di controllo con biocidi (insetticidi microbologici) o con prodotti di sintesi (insetticidi chimici). Tali metodi di controllo devono essere adottati in estate-autunno (indicativamente nella seconda metà di settembre, comunque secondo l'andamento stagionale), quando le larve di prima e seconda età sono in fase di alimentazione degli agli di pino.
- Allo stesso modo è limitata al primo periodo estivo la possibilità di impieghi di mezzi di lotta complementare, trappole a ferormone per la cattura massale dei maschi adulti (Masstrap).


Si fa presente inoltre che all'interno del Servizio Regionale META "Monitoraggio estensivo dello stato fitosanitario delle foreste toscane" (<http://www.arsia.toscana.it/meta>), è attivata una specifica rete di monitoraggio dedicata alla Processionaria del Pino, allo scopo di allertare in tempi congrui gli Enti Pubblici per consentire la realizzazione di interventi autunnali sulle larve giovani del lepidottero ancora prive dei peli urticanti.

Si ricorda che i territori delle province di Firenze, Prato, Siena ed Arezzo, per quanto riguarda la materia in oggetto, ricadono nel bacino di competenza del Dipartimento Provinciale ARPAT di Firenze - Via Ponte alle mosse 211 - 50144 Firenze.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico 055-3206247.

Ringraziando per l'attenzione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile UO Agroecosistemi e Alimenti  
(Dr. Cecilia Scarpi)



# Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia

## Bollettino Agrometeorologico

In collaborazione con:  
 La.M.M.A - F.M.A. IBIMET - C.N.R.  
 Ce.S.I.A. - Accademia dei Georgofili

### Luglio 2008



GG	PRES- SIONE Media mBar	TEMPERATURA ARIA Gradi Centigradi			U.R. %	VENTO DOMI- NANTE	VENTO FILATO km	RADIAZ. SOLARE GLOBALE kWh/mq	PIOG- GIA mm	EVAPO- RATO mm
		Med	Max	Min	Med					
1	1017	28,2	37,9	18,2	58	N-O O	97,6	7,5	0,0	8,3
2	1015	27,5	35,2	19,4	58	S-O O	117,7	7,4	0,0	8,6
3	1014	25,9	34,1	17,7	64	O S-O	101,7	6,0	0,0	6,7
4	1013	26,1	32,4	18,2	64	S-O O	170,5	7,0	0,0	8,7
5	1015	23,9	31,0	15,7	64	S-O O	132,7	7,1	0,0	7,6
6	1014	25,3	32,8	18,0	59	O S-O	123,9	6,8	0,0	7,9
7	1012	24,6	33,1	17,6	66	S-O O	132,6	5,3	0,0	6,5
8	1015	22,5	28,3	15,8	64	S-O O	158,6	6,7	0,0	7,2
9	1017	22,5	29,6	14,0	61	S-O O	149,5	7,7	0,0	8,2
10	1017	23,8	33,3	14,2	61	S-O O	107,8	7,4	0,0	7,6
1 <sup>^</sup> Dec	1015	25,0	32,8	16,9	62		1292,7	69,0	0,0	77,2
11	1016	24,3	33,2	14,0	56	S-O O	113,1	7,4	0,0	8,0
12	1012	25,3	34,9	14,7	50	S-O O	108,8	7,4	0,0	8,6
13	1011	22,5	30,4	15,4	62	S-O O	139,5	4,9	2,1	5,9
14	1016	22,6	27,7	14,8	58	O S-O	176,1	7,4	0,0	8,1
15	1024	23,3	33,0	11,8	54	O S-O	109,1	7,9	0,0	8,0
16	1022	23,4	32,7	13,2	52	S-O O	133,6	7,4	0,0	8,7
17	1016	22,2	30,1	12,6	55	S-O O	133,1	7,0	0,0	7,2
18	1013	23,6	32,0	15,0	59	S-O O	127,6	7,0	0,0	7,5
19	1017	24,1	33,2	14,4	58	O S-O	104,3	7,4	0,0	7,4
20	1017	24,1	30,1	17,0	64	S-O O	157,4	6,3	0,0	7,2
2 <sup>^</sup> Dec	1016	23,5	31,7	14,3	57		1302,5	70,1	2,1	76,5
21	1013	26,0	31,8	21,6	55	S-O O	153,6	6,7	0,0	8,4
22	1016	23,7	29,3	14,5	41	N N-E	195,4	7,5	0,0	10,0
23	1017	21,6	31,1	11,4	51	S-O O	111,6	6,5	0,0	6,8
24	1015	22,1	31,5	11,2	52	O S-O	151,7	7,2	0,0	8,1
25	1013	22,4	30,4	12,8	63	S-O O	144,6	7,2	0,0	7,3
26	1013	24,4	33,5	15,2	62	S-O O	100,1	6,9	0,0	7,0
27	1014	26,1	35,3	17,9	58	O S-O	94,9	5,6	0,0	6,7
28	1016	26,0	36,1	17,0	59	N-O O	82,1	4,7	0,0	5,4
29	1017	27,4	39,2	16,6	57	O S-O	101,8	6,9	0,0	7,7
30	1019	28,1	39,1	17,6	55	O S-O	112,4	6,7	0,0	8,0
31	1018	27,0	37,1	19,5	60	O S-O	92,6	4,9	0,0	6,2
3 <sup>^</sup> Dec	1015	25,0	34,0	15,9	56		1340,8	70,6	0,0	81,5
Medie	1016	24,5	32,9	15,7	58		127,0	6,8	6,8	7,6
Max.	1024	28,2	39,2	21,6	66		195,4	7,9	2,1	10,0
Min.	1011	21,6	27,7	11,2	41		82,1	4,7	0,0	5,4
Somme							3936,0	209,6	2,1	235,2



# Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia

## Bollettino Agrometeorologico

In collaborazione con:

La.M.M.A - F.M.A. IBIMET - C.N.R.

Ce.S.I.A. - Accademia dei Georgofili

### Agosto 2008

GG	PRES- SIONE	TEMPERATURA ARIA			U.R.	VENTO	VENTO	RADIAZ.	PIOG-	EVAPO-
	Media mBar	Gradi Med	Centigradi Max	Centigradi Min	% Med	DOMI- NANTE	FILATO km	SOLARE GLOBALE kWh/mq	GIA mm	RATO mm
1	1018	27,2	36,8	18,1	58	S-O O	115,2	6,6	0,0	8,0
2	1018	26,9	35,7	18,0	56	S-O O	132,3	6,9	0,0	8,5
3	1017	26,8	36,9	16,7	54	O S-O	107,2	6,8	0,0	7,8
4	1016	25,4	34,1	16,3	60	S-O O	150,0	6,9	0,0	8,5
5	1015	25,9	34,1	17,8	66	S-O O	127,5	5,7	0,0	6,6
6	1015	27,8	38,2	19,6	61	O S-O	117,7	6,5	0,0	7,9
7	1013	27,4	36,5	17,8	56	S-O O	102,3	6,6	0,0	7,8
8	1010	25,6	34,3	17,4	58	S-O O	148,9	6,0	0,0	8,3
9	1012	26,2	34,8	17,1	43	N-E O	109,9	6,3	0,0	8,1
10	1014	25,0	34,8	13,7	49	S-O O	121,2	6,8	0,0	8,1
1 <sup>^</sup> Dec	1015	26,4	35,6	17,2	56		1232,2	65,1	0,0	79,8
11	1012	24,6	33,9	15,2	56	S-O O	123,7	6,6	0,0	7,7
12	1011	25,0	34,5	16,2	58	S-O O	119,9	5,3	0,0	6,9
13	1014	25,5	34,3	17,8	64	S-O O	96,5	4,6	0,0	5,5
14	1015	27,1	36,0	19,3	63	S-O O	114,8	5,5	0,0	6,5
15	1007	23,0	30,5	15,5	71	S-O O	153,9	4,2	8,4	5,5
16	1009	21,9	31,3	14,3	64	S-O O	124,1	6,0	0,0	5,4
17	1014	22,3	29,7	15,0	59	S-O O	138,3	6,4	0,0	6,9
18	1019	22,5	31,6	13,3	61	S-O O	122,6	6,5	0,0	7,0
19	1017	23,7	34,2	12,9	54	O S-O	108,7	6,4	0,0	7,2
20	1016	23,7	33,6	14,3	51	S-O O	131,6	6,3	0,0	7,5
2 <sup>^</sup> Dec	1013	23,9	33,0	15,4	60		1234,1	57,8	8,4	66,1
21	1018	23,9	35,6	12,3	52	S-O O	110,4	6,4	0,0	7,0
22	1016	23,3	33,5	12,0	58	S-O O	143,1	6,3	0,0	6,9
23	1012	21,6	28,1	14,6	68	O S-O	139,3	4,2	6,1	6,0
24	1013	22,6	32,6	13,2	58	S-O O	93,4	6,2	0,0	5,5
25	1016	23,9	34,9	12,1	53	S-O O	99,3	5,9	0,0	6,4
26	1020	25,1	33,5	15,3	44	N-E N	126,1	6,1	0,0	7,3
27	1020	25,6	33,3	15,1	41	N N-E	157,3	5,4	0,0	7,8
28	1017	24,2	35,3	12,9	50	S-O O	100,7	5,1	0,0	6,2
29	1017	23,9	35,0	13,0	54	O S-O	121,1	5,7	0,0	6,8
30	1017	23,9	34,8	13,9	57	S-O O	116,4	5,7	0,0	6,5
31	1017	24,2	34,6	14,7	59	O S-O	104,3	5,6	0,0	6,0
3 <sup>^</sup> Dec	1017	23,8	33,7	13,5	54		1311,4	62,5	6,1	72,4
Medie	1015	24,7	34,1	15,3	57		121,9	6,0	0,5	7,0
Max.	1020	27,8	38,2	19,6	71		157,3	6,9	8,4	8,5
Min.	1007	21,6	28,1	12,0	41		93,4	4,2	0,0	5,4
Somme							3777,7	185,4	14,5	218,3

# Meteo: commenti & statistiche

## LUGLIO-AGOSTO 2008


**LE TEMPERATURE** - Sono state entrambi i mesi superiori ai valori medi stagionali in particolare le medie e le massime. Mentre le minime sono state addirittura inferiori, a evidenziare una escursione termica tra minime e massime, più ampia della norma.

**LE PRECIPITAZIONI** - Sono state praticamente inesistenti eccezion fatta per il temporale di ferragosto. La radiazione solare, sempre elevatissima, si è andata attenuando a fine mese anche per il cielo più nuvoloso. L'evaporato, molto elevato, sui consueti livelli estivi.


**I VENTI** - Quantitativamente abbastanza rilevanti entrambi i mesi, ma senza fenomeni di estrema intensità. Le direzioni prevalenti sono state da O, S-O.

**IL CONFRONTO** - I dati registrati dal 1989 ad oggi, mostrano per entrambi i mesi una tendenza delle temperature massime in sensibile aumento, con minime in lieve calo. Le precipitazioni mostrano una grande prevalenza di deficit di piogge, rispetto alle medie del cinquantennio.

Temperature °C



Luglio-Agosto 2008



Luglio-Agosto 2008





Tabella comparativa tra i valori medi mensili "storici" dal 1951 ad oggi e quelli registrati lo stesso mese nell'anno 2008	Mesi	Periodo	Pioggia	T.Max	T.Min	T.Media
	Luglio	2008		2,1	32,9	15,7
...	medie	1951/2008	39,0	30,7	16,7	23,8
Agosto	2008		14,5	34,1	15,3	24,7
...	medie	1951/2008	62,9	30,5	16,6	23,5



**CASSA  
DI RISPARMIO  
DI PISTOIA  
E PESCIA S.p.A.**

## ***Agri Credito***

**Consulenza  
Gestione Liquidità  
Finanziamenti agevolati  
Mutui**

**COLTIVIAMO I TUOI INTERESSI**

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso ogni filiale della  
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa o telefonando al Numero Verde 167-865053  
oppure al Centralino della Banca Tel. 0573/3691



**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA**



**Ce.Spe.Vi. S.r.l. "Centro Sperimentale per il Vivaismo"**  
Via Ciliegiolo, 99 - 51100 PISTOIA Tel. 0573 570063 Fax 0573 913169